

N. 4137/2017 R.G.

S. 1102/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano

Sezione V^a Civile

composta dai seguenti magistrati:

dott. Fabio Tucci

Presidente

dott.ssa Maria Cristina Canziani

Consigliere

dott. Massimo Mietto

Magistrato Ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello, proposta con atto di citazione notificato il 28 agosto 2017

da

~~_____~~, nato in Gambia ~~_____~~,
rappresentato e difeso in causa dall'avv. Elena Vengu presso il cui studio in Milano, via
dei Salici n. 6, ha eletto domicilio

APPELLANTE

nei confronti di


MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1,
è elettivamente domiciliato

APPELLATO

con l'intervento in causa del Procuratore Generale

OGGETTO: Appello in materia di protezione internazionale

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:



N. 4137/2017 R.G.

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma dell'ordinanza impugnata, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della stessa, nel merito, affermare in capo al signor ~~_____~~, nato a ~~_____~~, in via principale il riconoscimento della protezione sussidiaria; in via subordinata, concedere all'appellante il permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Con vittoria di spese e compensi professionali.

CONCLUSIONI PER L'APPELLATO:

Voglia il Giudice adito, contrarius reiectis, previa reiezione dell'istanza di sospensiva, rigettare l'avverso gravame e, per l'effetto, confermare l'ordinanza appellata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE:

Parere favorevole al riconoscimento della protezione umanitaria.

IN FATTO E IN DIRITTO


Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ~~_____~~, cittadino gambiano entrato in Italia nel novembre 2014, impugnava l'ordinanza del Tribunale di Milano che, confermando il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale, rigettava il ricorso ritenendo insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento, a suo favore, tanto dello status di rifugiato, quanto delle protezioni sussidiaria e umanitaria.

Si costituiva il Ministero chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.

All'udienza del 14 dicembre 2018, compariva personalmente la parte che precisava di chiamarsi ~~_____~~ (nome), e non viceversa, e dichiarava di vivere a Milano dove lavorava come collaboratore domestico e fattorino; riferiva di guadagnare circa 1.100 euro al mese, di essere ospite in un centro di accoglienza e di essere capitano della squadra di calcio del dormitorio; nel suo interesse veniva prodotta una relazione socio-educativa e documentazione attestante i rapporti di lavoro dichiarati con relative ricevute e buste-paga.

La Corte, atteso che la causa sarebbe stata contestualmente assunta in decisione, per ragioni di economia processuale non si pronunciava in merito alla sospensiva, e, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, assegnava la causa a sentenza senza concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa rinuncia delle parti costituite.

~~_____~~ ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Milano censurandola in quanto, "in assenza di correlazione con i fatti raccontati e documentati", non gli era stato



N. 4137/2017 R.G.

consentito "di individuare il percorso logico giuridico seguito dal Giudice e che ha determinato la decisione assunta"; lamentava, nello specifico, che il primo giudice - che, a suo dire, si era limitato ad effettuare "un richiamo generico alla normativa in materia" - aveva ritenuto insussistenti, per quanto qui oggetto di gravame, i presupposti necessari per la concessione della protezione sussidiaria e umanitaria a causa di un'errata valutazione tanto delle dichiarazioni rese circa la sua vicenda personale, quanto della situazione geo-politica del Paese di provenienza.


Risulta, agli atti, che l'appellante ha abbandonato il Gambia nel 2012 perché responsabile di un incendio che aveva devastato il proprio villaggio e per il quale era stato incarcerato per qualche giorno; temeva, in caso di rimpatrio, di essere nuovamente arrestato.

Su tale evidenza, il Tribunale, rilevando che il ~~richiedente~~ aveva reso una versione della propria vicenda personale generica e poco credibile (non era chiaro perché, diavampato l'incendio, invece di fuggire il ricorrente non avesse cercato soccorsi), e che non erano verosimili le modalità della sua scarcerazione (a seguito dell'intervento di un amico del padre che viveva in America), escludeva che nella fattispecie si potessero ravvisare gli estremi di una situazione persecutoria diretta e personale riconducibile alla previsione dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra, e - per quanto in interesse in questo grado di giudizio - non concedeva né la protezione sussidiaria né quella umanitaria.

La Corte reputa l'appello fondato limitatamente alla domanda di protezione per ragioni umanitarie in quanto, relativamente a quella sussidiaria, l'appello va respinto per le stesse considerazioni svolte dal giudice di primo grado.

Nello specifico, si osserva che l'art. 2, del D. Lgs. 251/2007, alla lettera g) del comma 1, identifica la persona cui poter concedere la protezione sussidiaria nello straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno quale il pericolo di essere condannati a morte o di esecuzione della pena di morte, di essere sottoposti a tortura o ad altra forma di trattamento inumano o degradante, oppure di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Orbene, in relazione alle prime due ipotesi di danno, si può ragionevolmente escludere che il ~~richiedente~~, rientrando nel proprio Paese, potrebbe davvero correre rischi siffatti per un episodio così risalente nel tempo e in merito al quale si nutrono forti perplessità; ma anche quanto all'ultima fattispecie, non si ravvisa per l'appellante il



N. 4137/2017 R.G.

rischio effettivo di subire danni gravi alla propria persona in quanto, con l'insediamento del nuovo Presidente, le condizioni politiche del Gambia - che non è oggetto di direttive UNHCR di non rimpatrio - sono mutate come pure la situazione ambientale laddove non è attualmente riscontrabile l'esistenza di pericoli derivanti "dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale".


Si osserva, in proposito, che il Gambia, dopo l'investimento ufficiale del nuovo Presidente Barrow, è ormai avviato alla normalità, e, dopo 22 anni di regime dittatoriale sotto il Presidente uscente Jammeh, il Paese sembra finalmente ispirarsi a principi più democratici volti al rispetto dei diritti umani.

A tale convincimento la Corte è pervenuta tenendo conto del dovere del giudice di *"cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine"* (Cass. Civ. S.U., 27310/2008), ed all'esito si è espressa.

In merito alla subordinata di protezione per ragioni umanitarie, invece, la Corte ritiene che la domanda sia accoglibile.

Al riguardo, va osservato che il permesso per tali motivi è in linea generale concedibile previa valutazione di fattori che potrebbero esporre il soggetto a rischi rilevanti - quali situazioni di gravi instabilità politica del paese di provenienza, di violenza sociale, di disastri ambientali e naturali - da considerarsi anche in rapporto alla sua vulnerabilità personale, con particolare riferimento alle condizioni di salute, all'età, all'inserimento sociale e ad altro ancora (*"... si tratta del riconoscimento da parte delle commissioni territoriali o del giudice di merito dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria..."* ordinanza Cass. Civ., VI Sez., n. 15466/2014).

Nel caso di specie, la Corte ritiene che l'appellante - pur non rientrando nella categoria delle persone vulnerabili per età, salute o provenienza - meriti particolare considerazione in ragione del percorso di inclusione (testimoniato anche dall'Organizzazione che lo segue nel suo percorso di inserimento) che lo stesso risulta aver avviato, con serietà e determinazione, nel tessuto socio-economico del Paese ospitante.



N. 4137/2017 R.G.

in tal senso è da intendersi la documentazione prodotta dal richiedente - che, peraltro, ha dimostrato un vivo interesse per le sorti del presente giudizio partecipandovi personalmente sapendosi adeguatamente rapportare con la Corte in lingua italiana - così come attestante rapporti lavorativi che, sebbene non del tutto stabili, di fatto proseguono ininterrotti già da qualche tempo e ciò a dimostrazione dell'impegno profuso dal ~~richiedente~~ per stabilizzare la propria permanenza nel territorio.

Tale situazione, testimoniante la volontà dell'appellante - che, in questo senso potrebbe subire dannose ripercussioni in caso di rimpatrio - di perseguire aspettative di vita, per stile e cultura, assai differenti dal proprio Paese di provenienza, induce la Corte a riconoscergli un permesso per ragioni umanitarie ex art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998.

Valutata la natura della controversia e la delicatezza delle questioni trattate e tenuto conto della mutevolezza delle situazioni degli Stati di provenienza e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, nonché dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, la Corte ritiene che sussistano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Si provvede alla liquidazione in favore del difensore dell'appellante come da separato provvedimento.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, provvedendo sull'appello proposto da ~~_____~~ alias ~~_____~~ nato in Gambia ~~_____~~, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 5.7.2017, riconosce all'appellante il diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Spese del grado integralmente compensate fra le parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio il 14 dicembre 2018

Il Presidente

Ezio Tucci

Il Magistrato Ausiliario relatore

Massimo Mietto

